

Tribunale di Varese, Sezione Prima Civile, decreto 3 febbraio 2011 (Pres. Paganini, est. Buffone)

Omissis

OSSERVA

La resistente è stata ammonita più volte, da diversi uffici giudiziari, da questo Collegio e dal giudice tutelare presso il Tribunale di Varese circa l'importanza di non violare il diritto di visita del padre ricorrente. Si registrano, allo stato, diversi provvedimenti emessi in questa procedura: il decreto collegiale del 6 maggio 2010, il decreto di vigilanza del 12 luglio 2010, il decreto collegiale del 21 ottobre 2010.

Nessuno dei provvedimenti sopraccitati ha provocato un senso di responsabilità genitoriale nella madre che, come precisano i Servizi Sociali, ha violato apertamente e con disinvoltura i diritti del padre e le imposizioni del Collegio nell'interesse del minore.

Allo stato, il profilo genitoriale della madre non può avere una valutazione positiva e, tenuto conto delle gravissime violazioni, che hanno già condotto alla trasmissione degli atti alla Procura, va disposta d'Ufficio una Consulenza tecnica d'Ufficio sulla sigra XXX onde valutare le sue condizioni di salute e la sua idoneità alla genitorialità.

Nelle more, il bambino deve essere affidato ad un Ente Terzo.

L'art. 8 della CEDU, imponendo il rispetto della vita familiare, obbliga le autorità nazionali a tutelare i rapporti tra membri di famiglia e, in caso di disgregazione del nucleo familiare, a garantire il diritto di visita del genitore non collocatario. Tale diritto di visita ovviamente va bilanciato essendo preminente l'interesse del minore soprattutto là dove si tratti di assumere misure coercitive. Nell'ambito di queste valutazioni, è però essenziale che i provvedimenti del giudice siano caratterizzati dalla tempestività della loro esecuzione. Inoltre, la mancanza di collaborazione dei parenti separati non dispensa le autorità competenti dall'adottare tutte le misure possibili per mantenere i legami familiari; quanto non avviene in caso di misure automatiche e stereotipate che non siano adattate al caso specifico, e che di fatto non assicurino al genitore di poter effettivamente godere del suo diritto di visita (così: Corte Eur. Dir. Uomo, sent. 2 novembre 2010, affaire P. c/ Italia: nel caso di specie, la Corte ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU).

Il Tribunale per i Minorenni di Milano (v. **Trib. Minorenni Milano**, decreto 30 marzo 2010) ha affermato che una situazione di forte e perdurante conflitto tra i genitori, specialmente quando giunga sino alla strumentalizzazione della prole minore ed all'impedimento dei rapporti del figlio con uno dei genitori, può giustificare, qualora, anche a seguito di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non intervengano comportamenti maggiormente responsabili, l'affidamento esclusivo o comunque provvedimenti limitativi della potestà genitoriale.

Sempre il giudice dei Minori milanese (cfr. **Trib. Minorenni Milano**, decreto 1 febbraio 2010) ha affermato che in materia di affidamento dei figli minori, ove sia sicura la prognosi negativa di un affidamento congiunto e non risultino elementi specifici a favore di uno dei due genitori, l'affidamento all'Ente territoriale è l'unica forma che consenta di tutelare il minore. Tale limitazione della potestà genitoriale può essere mutata solo a fronte di effettivi e dimostrati comportamenti di segno diverso dei genitori.

Nel caso di specie, allo stato, il genitore affidatario è inidoneo a mantenere l'affidamento della prole, almeno sino a che i rapporti con il padre continuano ad essere divelti da una condotta irresponsabile.

Le ragioni sin qui esposte impongono l'affidamento come da dispositivo.

Il collocamento deve perdurare provvisoriamente presso la madre visto che il padre non ha dato disponibilità ad accogliere il minore presso di lui. Si recepisce la relazione dei servizi trasmessa in data 1 febbraio 2011.

P.Q.M.

Letto ed applicato l'art. 710 c.p.c.

AFFIDA

il figlio minore della coppia, YY, nato in data 2001, in via esclusiva al Comune di ...

ONERA

il Servizio Tutela Minori di ... di proseguire nella delega già conferita e di provvedere subito a prendere in carico il minore per organizzare, in favore dello stesso, incontri continuativi e settimanali con il padre, consentendo se possibile allo stesso anche di pernottare presso questi, quando il Servizio lo riterrà opportuno e possibile.

Si stenda una relazione di aggiornamento che dovrà essere inviata al Tribunale entro il ...

INCARICA

i servizi sociali territorialmente competenti, allo stato individuati in quelli di ..., di fornire controlli e sostegni al minore, segnalando:

- a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano eventuali condotte dei genitori che dovessero rendere necessario un provvedimento limitativo della potestà genitoriale;
- b) al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Varese eventuali inadempimenti dei genitori nella esecuzione di questo decreto.

FISSA

la prossima udienza in data ..

ORDINA

alle parti di collaborare all'attuazione dei provvedimenti emessi con l'odierno decreto e riserva ogni più opportuno provvedimento in caso di contegno non allineato all'esigenza di collaborazione implicita nel ruolo genitoriale.

MANDA

alla cancelleria perché l'odierna ordinanza venga notificata al Servizio Sociale competente ed al Comune affidatario, al quale rimette ogni più ampio potere in ordine alla gestione e tutela del minore affidato, delegandolo anche, se necessario, ad avvalersi delle Forze di Polizia locali.

DISPONE

la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Nel resto,

NOMINA

consulente tecnico d'Ufficio la dr.ssa ..., con studio in ... alla via ... Rimette al CTU il compito di effettuare una valutazione psicosociale della genitorialità rispondendo al seguente quesito: *il CTU, seguendo la metodologia più accreditata nella letteratura scientifica e, comunque, provvedendo a colloqui mirati ed all'audizione di terzi ove necessari (es. istituzioni scolastiche), valuti ed accerti la capacità genitoriale delle parti. In particolare, accerti la eventuale sussistenza di condizioni di pregiudizio per il minore indicandone le cause.*

Nel resto, nell'accertamento della idoneità di ognuna delle parti a rappresentarsi come "genitori" valuti: a) l'"accesso" all'altro genitore, individuando gli elementi di cooperazione e disponibilità, o viceversa, la difficoltà sostanziale rispetto al diritto/dovere dell'altro genitore a partecipare alla crescita e all'educazione dei figli; b) l'attenzione ai bisogni reali dei figli; c) il supporto sociale e la capacità organizzativa

Il Ctu, accerti, anche, le condizioni di salute della sig.ra XXX segnalando eventualmente la presenza di patologie, tipizzate in seno al DSM-IV-TR.

Dica se e in che termini il comportamento della madre può essere fonte di serio pregiudizio per il figlio e proponga le soluzioni più opportune.

Il Ctu risponderà a mezzo di relazione scritta da depositare in cancelleria entro il Le parti potranno depositare le loro osservazioni alla CTU entro il ...

FISSA

per il giuramento l'udienza dell

DELEGA

il giudice relatore dr. Giuseppe Buffone per la raccolta del Giuramento, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., attesa l'urgenza e la necessità di provvedere

MANDA

alla cancelleria perché l'odierna ordinanza venga notificata al consulente tecnico d'Ufficio ed alle parti. Invita il CTU a comparire all'udienza fissata per il giuramento ed abilita le parti, entro tre giorni prima dell'udienza fissata, a presentare eventuali istanze di ricusazione come per Legge.

RIMETTE

ogni ulteriore provvedimento all'esito del giudizio

Così deciso a Varese, nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2011